

Legge 14 febbraio 1951, n. 144

Modificazione degli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo.

(GU n. 064 del 17/03/1951)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica

P R O M U L G A

La seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1.

È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.

Art. 2.

Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'art. 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del comitato provinciale dell'agricoltura autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

- 1) quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
- 2) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;
- 3) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Il prefetto autorizza, altresì, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per l'esecuzione di opera di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo art. 4.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1951

Einaudi
De Gasperi - Segni -
Scelba - Piccioni
Visto, il guardasigilli: Piccioni